



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

- piano del consumatore

R.G. n. 15/2021

Il Giudice del Sovraindebitamento, in persona della dott.ssa Ambra Alvano,

-rilevato che [REDACTED] ha chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto dall' "Organismo di composizione della crisi";

- considerato che il sopra citato articolo, per come modificato ad opera della l. 176/2020, dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano "se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7,8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori";

-rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'**art. 7** della l. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge, che non è soggetto a procedure concorsuali di cui alla l.f.; non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento previsto dalla l. 3/2012 e che non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14-bis della predetta legge;

che quanto al requisito ostativo previsto dalle novellate lett. d-bis) e d-ter la ricorrente non risulta aver beneficiato dell'esdebitazione e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per come si legge nella relazione dell'OCC;

rilevato, quanto all'**art. 8** l. 3/2012, che il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'**art. 9**, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme loro spettanti;

- b) l' indicazione dei beni di cui il ricorrente è proprietario;
- c) a corredo del piano: l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare;

-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 3-bis dell'art. 9 l. 3/2012:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di onorare tali obbligazioni;
- c) il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti (previsto dal medesimo comma 2 dell'art. 9 - l. 3/2012) e che l'OCC ha anche relazionato in merito alle valutazioni sul merito creditizio da parte dell'ente finanziatore;

P.Q.M.

fissa l'udienza del **15.3.2022, ore 11.00** per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che la proposta del consumatore ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 31.1.2022

Il Giudice, dr.ssa Ambra Alvano